

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE PER CONTO DEL SSR DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri** (C.F. 91009910927- P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua, domiciliata per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

la **Società "Casa e Bottega S.r.l."** (P. Iva 03583450923), nella persona del rappresentante legale Sig. Di Liborio Stefano, nato a Roma il 19/09/1967, con sede legale in San Benedetto n. 29, Cagliari, iscritta al Registro delle imprese di Cagliari al n. 282894 del Repertorio economico amministrativo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci, ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

Art. 2 - Obblighi delle parti

La Società "Casa e Bottega S.r.l." si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale - sezione A2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla Asl 6 Sanluri a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa, delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti nazionali e regionali: D. RAS 36167/4 del 10.10.2001, D.M. 279/2001, D.M. Ministero della Salute del 04/05/2006, D.G.R. del 06/05/2008, Piano Sanitario Regionale e D.G.R. 26/9 del 24/05/2011, delibera Asl 6 Sanluri n. 334 del 23/05/2012 di approvazione, tra gli altri, del percorso clinico organizzativo dell'assistenza protesica ed integrativa;
- all'osservanza delle ulteriori disposizioni organizzative interne definite e che verranno eventualmente emanate durante la vigenza della presente convenzione da parte della ASL 6 Sanluri nella erogazione dei prodotti di cui all'art. 1;
- provvedere alla consegna alla Asl 6 di Sanluri delle fatture relative ai buoni precedentemente autorizzati

dalla stessa Azienda, corredate dell'autorizzazione in originale della Asl 6 e del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla Asl 6 di Sanluri, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

Art. 3 - Riservatezza e gestione dei dati

La Società "Casa e Bottega S.r.l." assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso o sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 4 - Durata della convenzione e recesso

4.1. La durata della convenzione è fissata in n. 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa. E' escluso il tacito rinnovo;

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata A/R;

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti, qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Società "Casa e Bottega S.r.l." ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

Art. 5 - Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata A/R, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la Asl di Sanluri possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 3 della convenzione.

Art. 6 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza del Foro di Cagliari.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento

La Società "Casa e Bottega S.r.l." mensilmente presenterà o invierà apposita fattura all'Ufficio Protocollo

della Asl 6 di Sanluri, sito nella Via Ungaretti n.9, Sanluri, allegandovi le autorizzazioni in originale rilasciate dalla Asl Sanluri, corredata dalle fustelle (prove di acquisto) e dei dati riepilogativi relativi ai prodotti erogati nel corso di vigenza della presente convenzione.

La Società "Casa e Bottega S.r.l." si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

La Società "Casa e Bottega S.r.l." dovrà inoltre garantire, nell'applicazione dei prezzi dei prodotti oggetto della presente convenzione, oltre che il rispetto dei limiti massimi di spesa di cui al Decreto Ministero della Salute del 04/05/2006, anche l'applicazione dello stesso sconto praticato dalle farmacie convenzionate pari all'8% del prezzo al pubblico (banca dati Codifa).

Gli importi che risulteranno dovuti in base alla verifica effettuata dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 Sanluri verranno liquidati alla Ditta stipulante entro 30 gg. dalla avvenuta validazione della nota riepilogativa da parte del Servizio Farmaceutico aziendale; la Società "Casa e Bottega S.r.l.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. si impegna ad indicare alla Asl 6 di Sanluri apposito conto corrente bancario o postale per il relativo accredito dei rimborsi garantendo la tracciabilità ai sensi della richiamata legge dei pagamenti ricevuti in forza della presente convenzione.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti nonché la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sanluri addì

Per la La Società "Casa e Bottega S.r.l."
Il Rappresentante legale Stefano Di Liborio

Il Commissario Straordinario ASL di 6 Sanluri
Dr. ssa Maria Maddalena Giua
